



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 19/2/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24/4/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- € 1.368,50, a titolo di commissioni di attivazione, commissioni di gestione e provvigioni dell'intermediario del credito, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la "puntuale" descrizione della natura *up front* o *recurring* delle singole voci di costo afferenti il finanziamento;
- la congruità del rimborso effettuato, in sede di estinzione anticipata, a titolo di commissioni di gestione (€ 175,00), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura *up front* delle commissioni di attivazione, finalizzate proprio all'attivazione della "*soluzione finanziaria*", e delle commissioni di intermediazione, riferite "*solo ed esclusivamente*" all'attività dell'agente;
- in riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/9/2019, interpretativa della direttiva 2008/48/CE, che la stessa non risulta applicabile immediatamente nell'ordinamento italiano, tenuto conto del fatto che il legislatore italiano e l'autorità di vigilanza hanno precisato le modalità di esercizio del diritto ad ottenere l'estinzione anticipata del prestito (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019); precisa che, anche qualora si ritenesse immediatamente applicabile la predetta sentenza, l'interpretazione fornita dalla stessa della direttiva 2008/48/CE risulterebbe in contrasto con la normativa italiana, stante la presenza di "*regole chiare e ben definite*" in base alle quali le imprese del settore bancario e finanziario operano, avendo le stesse riposto un legittimo affidamento negli orientamenti e nelle indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia, a cui si sono gradualmente uniformate.

Pertanto, chiede che sia ritenuto congruo il rimborso già effettuato e che sia rigettato il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)*". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "*sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*".

"*Priva di giuridico fondamento*" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile*



dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento",* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, il Collegio rileva, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che debba riconoscersi natura *recurring* e che, pertanto, sia rimborsabile per la quota non maturata in base al criterio del *pro rata temporis*, la *commissione di gestione*, in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito.

Deve invece riconoscersi natura *up front* alle *Commissioni di attivazione*, nonché alla *Commissione per l'intermediario del credito*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (in tal senso, cfr. Coll. Bari, dec. n. 2584/2020; Coll. Napoli, dec. n. 1851/2019; Coll. Palermo, dec. n. 19777/2019). Il rimborso dovrà essere effettuato secondo il criterio della curva degli interessi.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	8,03%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	37,82%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Commissioni di attivazione (up front)	€ 582,00	€ 339,50	€ 220,14	<input type="radio"/>		€ 220,14
<input type="radio"/>	Commissioni di gestione (recurring)	€ 300,00	€ 175,00	€ 113,47	<input type="radio"/>	€ 175,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	Commissioni interm. credito (up front)	€ 1.764,00	€ 1.029,00	€ 667,22	<input type="radio"/>		€ 667,22
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 887,36
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 887,36, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS